PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4542 di Giovedì 19 settembre 2019

Pillole di sicurezza: spazi confinati

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori negli ambienti sospetti di inquinamento, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi



Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

In riferimento ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento ricordiamo la normativa di riferimento:

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 66: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 68,co. 1, lett. a)]

DECRETI COLLEGATI

Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
